

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA IN SEDE CONSULTIVA

nell'adunanza del 15 febbraio 2008;
presidente il Dott. Maurizio Meloni;
relatore il Cons. Antonio Dagnino;
sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Belmonte Mezzagno (PA)
con nota n. 12407 del 27 novembre 2007;
ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 23 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946 n. 455 (Approvazione dello Statuto speciale della Regione siciliana);
VISTO il D.Lgs. 6 maggio 1948 n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei Conti per la Regione siciliana);
VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei Conti);
VISTO il D.Lgs. 18 giugno 1999 n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana e modifiche al D.Lgs. n. 655 del 1948);
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3);
CONSIDERATO che con il suindicato atto il Sindaco del Comune di Belmonte Mezzagno (PA) ha chiesto parere circa l'applicabilità agli enti locali siciliani del comma 732 della legge finanziaria nazionale n. 296 del 2006, nella parte in cui ha ridotto ad uno il numero dei revisori dei conti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti;

RITENUTA l'ammissibilità della formulata richiesta di parere, sia sotto il profilo soggettivo (la richiesta è stata avanzata dal Sindaco) sia sotto il profilo oggettivo (si verte in materia di contabilità pubblica);

RITENUTO che:

- a) l'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2 (Statuto Sic.) attribuisce alla Regione siciliana competenza legislativa esclusiva in materia di enti locali, e pertanto la disciplina dei relativi organi di revisione compete soltanto alla Regione;
- b) la Regione siciliana ha legiferato in materia e con l'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48 (Provvedimenti in tema di autonomie locali) ha poi recepito – con modificazioni ed integrazioni – la legge nazionale 8 giugno 1990 n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e, in particolare (v. lett. i), l'art. 55 di questa, secondo cui l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato;
- c) tuttavia la medesima legge regionale n. 48 del 1991 ha modificato il comma 1 dell'art. 57 L. n. 142 del 1990 (secondo cui "i consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri), disponendo che "le parole due componenti sono sostituite con le parole un componente";
- d) non può pertanto ritenersi, sul punto, che la Regione abbia fatto un mero rinvio dinamico alla legge statale, contenendo la L.r. n. 48/91 un preciso riferimento ai tre componenti dei collegi dei revisori già previsti dal suindicato art. 57 L. 142/90, confermando quindi la composizione numerica degli stessi e ferma restando la disciplina dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

RITENUTO che la composizione dei collegi dei revisori degli enti locali siciliani non sembra rivestire autonoma e specifica rilevanza ai fini del rispetto del "patto di stabilità interno" richiamato nell'anzidetta richiesta di parere, né appare direttamente conferente in materia di "coordinamento della finanza pubblica";

CONSIDERATO che ai sensi del comma 1363 della stessa legge finanziaria n. 296 del 2006 "Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione".

RITENUTO conclusivamente che, per la prevalenza, in subiecta materia, della normativa regionale su quella statale, presso il comune di Belmonte Mezzagno (di oltre 10.000 abitanti) l'organo di controllo debba restare formato da tre revisori (numero peraltro non irragionevole, tenuto anche conto del fatto che le funzioni dei revisori non sono limitate al mero accertamento dei dati contabili);

Ciò premesso e ritenuto,

P.Q.M.

la Corte dei Conti-Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, richiamato quanto sopra, esprime il proprio parere nel senso che nella fattispecie debba trovare applicazione la normativa regionale e non quella statale.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2008.

IL RELATORE

(Cons. Antonio Dagnino)

IL PRESIDENTE

(Dott. Maurizio Meloni)

Depositata in segreteria il 4 marzo 2008

Il Direttore della segreteria

(dott. Laura Suriano)